

**CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 16 SETTEMBRE 2008, N. 35419: sull'“inoffensività” di una condotta antigiuridica e la natura “precaria” di un manufatto.**

*« Una condotta antigiuridica ...può ritenersi “inoffensiva” soltanto se il bene tutelato non è stato lesa o messo in pericolo anche in grado minimo (irrilevante, infatti, è a tal fine il grado dell'offesa)».*

*« La natura “precaria” di un manufatto – secondo la costante giurisprudenza di questa Corte Suprema ... - ai fini dell'esenzione dal permesso di costruire (già concessione edilizia), non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dal costruttore ma deve ricollegarsi alla intrinseca destinazione materiale di essa ad un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente e sollecita eliminazione, non essendo sufficiente che si tratti eventualmente di un manufatto smontabile e/o non fisso al suolo.».*

---



**REPUBBLICA ITALIANA**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SEZIONE III PENALE**

Udienza pubblica

del 27.6.2008

**SENTENZA**

N. 1680

R.G. n.

8426/08

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Ernesto	Lupo	Presidente
Dott. Agostino	Cordova	Componente
Dott. Mario	Gentile	Componente
Dott. Aldo	Fiale	Componente
Dott. Margherita	Marmo	Componente

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

**BIDOGGIA Paolo**, nato a Cantù (CO) il 27.5.1967

avverso la sentenza 19.12.2007 della Corte di Appello di Milano

Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso

Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo Fiale

Udito il Pubblico Ministero, in persona del dr. Santi Consolo, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso

Udito il difensore, Avv.to Luigi Vulcano, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 19.12.2007, confermava la sentenza 19.4.2006 del Tribunale di Como – Sezione distaccata di Cantù, che aveva affermato la responsabilità penale di **Bidoggia Paolo** in ordine al reato di cui:

-- all'art. 44, lett. c), D.P.R. n. 380/2001 (per avere realizzato in assenza del prescritto permesso di costruire, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, un capanno, un cancello metallico di ingresso e n. 6 pilastri in ferro su base di calcestruzzo – acc. in Cantù, il 6.2.2004)

e, riconosciute circostanze attenuanti generiche nonché l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., lo aveva condannato alla pena di giorni otto di arresto ed euro 7.500,00 di ammenda, concedendo i doppi benefici di legge.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il **Bidoggia**, il quale ha eccepito:

-- la nullità della stessa, per essere stato modificato il capo di imputazione, nel corso del dibattimento, omettendosi di informare esso imputato della possibilità di chiedere un termine a difesa ex art. 591, 1° comma, c.p.p.

-- l'erroneo disconoscimento della *precarietà* dei manufatti, che dovrebbero ritenersi sottratti, per le loro caratteristiche oggettive, dal regime del permesso di costruire;

-- vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità, che sarebbe stata correlata, tra l'altro, ad una condotta oggettivamente "priva di offensività";

-- violazione di legge quanto alla qualificazione dei fatti, che si sarebbero dovuti ricondurre alla ipotesi meno grave di cui alla lett. b) dell'art. 44 del D.P.R. n. 380/2001, non sussistendo alcun vincolo paesaggistico;

-- la prescrizione del reato.

Il difensore ha depositato memoria in data 19.6.2008.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché tutte le doglianze anzidette sono manifestamente infondate.

**1. Per "fatto diverso"**, che consente la modifica dell'imputazione ai sensi dell'art. 516 c.p.p., deve intendersi sia un fatto che integri una imputazione diversa, *restando esso invariato*, sia un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli *elementi essenziali del reato*.

Il complesso delle disposizioni che regolano il regime delle nuove contestazioni (artt. 516-522 c.p.p.) è rivolto, però, allo scopo di assicurare il contraddittorio sul *contenuto sostanziale* dell'accusa e quindi a garantire il piano esercizio del diritto di difesa dell'imputato. Ne consegue che non si configura alcuna violazione al riguardo quando la modifica, rispetto all'accusa originaria, non abbia in alcun modo menomato la possibilità di difesa (vedi Cass., Sez. V, 30.9.1998, n. 10310).

Nella specie, i contenuti essenziali dell'addebito erano fin dall'origine riferiti alla mancanza di permesso di costruire per opere edilizie dettagliatamente specificate, ma dall'imputazione risultava una data di accertamento del reato (16.2.2004) diversa da quella effettiva (6.2.2004); dagli atti emergeva ad evidenza, comunque, il giorno in cui il reato era stato accertato e non vi era possibilità di equivoci quanto alla individuazione delle opere considerate abusive.

*A. Pale*



In ordine a tale accusa l'imputato ha sempre avuto piena possibilità di conoscere tutti i termini della contestazione mossagli e di articolare un'adeguata attività difensiva, essendo oggettivamente irrilevante l'inesattezza relativa alla data di accertamento del reato, sicché, in seguito alla precisazione dell'imputazione operata all'udienza dibattimentale del 19.4.2006, non doveva essere concesso alcun *termine a difesa* con riferimento alla disciplina posta dall'art. 519, 1° e 2° comma, c.p.p.

**2. La natura "precaria" di un manufatto** – secondo la costante giurisprudenza di questa Corte Suprema [vedi, tra le pronunzie più recenti, Cass., Sez. III: 13.6.2006, n. 20189, ric. Cavallini; 27.9.2004, n. 37992, ric. Mandò; 10.6.2003, n. 24898, ric. Nagni; 10.10.1999, n. 11839, ric. Piparo; 26.3.1999, n. 4002, ric. Bortolotti] – ai fini dell'esonero dal permesso di costruire (già concessione edilizia), non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dal costruttore ma deve ricollegarsi alla **intrinseca destinazione materiale di essa ad un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente e sollecita eliminazione**, non essendo sufficiente che si tratti eventualmente di un manufatto smontabile e/o non infisso al suolo.

Nella fattispecie in esame i giudici del merito hanno escluso il requisito della temporaneità, non ravvisando un uso realmente *precario* dei manufatti abusivamente realizzati, per fini specifici e cronologicamente delimitabili "*ab origine*", ed a tale esclusione sono pervenuti con motivazione adeguata, coerente ed immune da vizi logico-giuridici.

**3. Esattamente è stata ritenuta la sussistenza del vincolo paesaggistico**, poiché le costruzioni sono state realizzate in "*ambito boscato*", secondo quanto risulta dal certificato di destinazione urbanistica prodotto dal P.M. al dibattimento.

**4. Il reato non è prescritto**, perché le opere non erano ancora ultimate all'epoca dell'accertamento, e le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della *ricostruzione fattuale* dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla persona dell'imputato non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di *una diversa ricostruzione del fatto*, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.

Una condotta anti-giuridica, infine, può ritenersi "*inoffensiva*" soltanto se il bene tutelato non è stato leso o messo in pericolo anche in grado minimo (irrilevante, infatti, è a tal fine il grado dell'offesa); nella fattispecie in esame, invece, le nuove opere realizzate erano sicuramente idonee ad incidere sull'assetto del territorio.

**5. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella specie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità"**, alla declaratoria della stessa consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.

P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione,  
visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p.,

A. Pale

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di euro mille/00 in favore della Cassa delle ammende.

ROMA, 27.6.2008

Il Consigliere rel.

*Alto Fidele*

Il Presidente

*Emilio Longo*

DEPOSITATA IN CANCELLERIA  
II 16 SET 2008  
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA  
(dott. Fiorenzo Tichetti)